CAMERA DEI DEPUTATI N. 895

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

—

Nuovo ordinamento
della Amministrazione della pubblica sicurezza

Presentato l'8 novembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — All'accelerazione impressa allo sviluppo economico, nel nostro Paese, così come in altre nazioni ad economia avanzata, non ha sempre corrisposto un adeguato ritmo evolutivo degli altri valori sociali. Ciò ha determinato, tra l'altro, complessi effetti negativi d'ordine sociale e morale sul tessuto complessivo della convivenza civile e democratica incidendo in modo drammatico sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Di queste divaricazioni, al fine di predisporre gli adeguati rimedi, nella passata legislatura si occupò in più occasioni il Parlamento della Repubblica, prefigurando disposizioni ed istituti che, pur

senza il carattere di eccezionalità rispetto al quadro delle garanzie costituzionali, fossero idonei ad affrontare l'emergenza.

Non vi è dubbio, tuttavia, che resta tuttora un obiettivo essenziale da perseguire: l'aggiornamento, sul piano istituzionale, delle linee di difesa dell'ordinata e pacifica vita democratica del paese.

Questa è la domanda, ferma, convinta e solidale che il cittadino, gli enti locali, i gruppi sociali rivolgono alle supreme istanze della Repubblica.

È urgente, dunque, di fronte agli accresciuti ed a volte imprevedibili attacchi allo Stato ed alla società civile, l'adeguamento delle strutture, degli strumenti di intervento, soprattutto di quegli organismi che, in via primaria, sono attributari delle funzioni di difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La suddetta esigenza di verifica ed adeguamento degli apparati statuali preposti alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica deve, peraltro, essere riferita non solo agli obiettivi finali da perseguire: lotta alla criminalità comune (individuale ed organizzata), al terrorismo, ai gruppi eversivi, ecc., ma anche ai modi ed alle qualità dei mezzi da impiegarsi per il perseguimento di tali obiettivi.

Così come la crescita civile e culturale della società italiana dopo la rinascita democratica impone assidue verifiche di rispondenza dell'ordinamento e delle attività delle strutture dello Stato in rapporto alla puntuale attuazione delle garanzie costituzionali fondamentali e di proporzione dei mezzi da esse utilizzati con i valori irrinunciabili della democrazia e dello stato di diritto, parimenti pone la necessità, per gli apparati di polizia, di un aggiornamento delle strutture, delle tecnologie e dei metodi anche in relazione a quanto di positivo vi è nelle esperienze sul piano tecnico e giuridico e nei modelli praticati da altri Paesi europei.

Tali complesse esigenze sono state avvertite da tutte le componenti del corpo sociale, dall'organizzazione preposta alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla classe politica che ha sentito e si è assunta la responsabilità di aprire il dibattito, nel Paese e nelle sedi istituzionali, sulla problematica del nuovo ordinamento e dei nuovi modelli organizzatori ed operativi della polizia e dei suoi appartenenti.

In particolar modo negli ultimi tempi, anche sulla spinta di eventi gravi per la vita dello Stato democratico, si sono registrate ulteriori istanze per il rapido raggiungimento dell'obiettivo di dare al Paese una polizia adeguata ai compiti di cui è investita.

Sensibile a tante istanze, il Governo si presenta ora come responsabile portatore di esse, nel ruolo che gli è proprio, di garante della sicurezza e dell'ordine pubblico e di polo catalizzatore dei problemi che le forze di polizia prospettano, non tanto nella forma della rivendicazione, ma col quotidiano sacrificio che esse offrono per la difesa delle leggi, delle istituzioni, dei cittadini.

Il Governo, già protagonista del dibattito parlamentare che condusse al nuovo ordinamento dei servizi di sicurezza dello Stato, affronta quindi con un proprio disegno di legge il tema del nuovo ordinamento della polizia dello Stato, che coerentemente si iscrive nel quadro dei provvedimenti da porre a difesa delle istituzioni e della società italiana oggi attaccate con violenza tanto dalla criminalità comune quanto dal terrorismo e dall'eversione, con fini apparentemente diversi ma obiettivamente convergenti.

Il disegno di legge, che viene pertanto sottoposto all'esame del Parlamento, pur avendo come riferimento – per la considerazione ad esso dovuta – il testo già elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Interni della Camera, propone nuove soluzioni strutturali ed ordinamentali, in cui, soprattutto, si sono sottolineati il momento formativo della professionalità del personale di polizia e, coerentemente, la valorizzazione tecnica di tale professionalità, che, nell'esclusivo impiego operativo, viene esaltata ed assume la rilevanza primaria che le spetta, secondo un orientamento scaturito anche dal contributo fornito dallo stesso am-

biente della Polizia. Altro punto qualificante del disegno di legge governativo è costituito dall'individuazione di un agile strumento di coordinamento politico ed operativo delle varie forze di polizia, di cui viene in tal modo garantita, pur nella diversità dei rispettivi modelli organizzatori e delle peculiari professionalità ed esperienze operative, la fondamentale unitarietà dei fini e la loro possibilità di impiego in un disegno differenziato ma organico di lotta alla criminalità e di difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il disegno di legge governativo intende offrire all'esame delle forze politiche uno strumento che, soprattutto, risulti funzionale. Ma tale funzionalità non è concepita come una dimensione efficientistica avulsa dai princìpi dell'ordinamento, quali sono fissati nella Costituzione repubblicana e nelle leggi che la democrazia italiana si è data: è, al contrario, una funzionalità che di tali princìpi si pone a garanzia dal momento che, tra i compiti della polizia, sono in primissimo piano: la difesa delle libertà e dei diritti civili, « al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini » (articolo 18 del disegno di legge). Peraltro, su tale carattere di funzionalità il Governo intende porre l'accento, in quanto essenziale per una struttura cui sono attribuiti compiti di tanta delicatezza e rilevanza per il bene comune.

Il progetto governativo di riforma muove dalla necessità di ridisegnare l'intero sistema di gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, pur nella necessaria continuità istituzionale, qualificandolo, con una più netta professionalità, con una struttura più lineare ed un ordinamento più aggiornato alle concrete esigenze tecnico-operative di una polizia moderna. La smilitarizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e la presenza di organi di rappresentanza dei suoi appartenenti, previste nel progetto governativo, vanno pertanto correttamente inquadrate in tale nuovo disegno come conseguenza – non come causa – dell'opera di linearizzazione delle strutture e di aggiornamento dell'ordinamento.

Lo stesso modulo organizzatorio della funzione di coordinamento – tanto fondamentale in un sistema di corpi differenziati – dà vita ad un dispositivo di estrema semplicità strutturale, attributario di funzioni chiaramente definite, la cui azione è imputata direttamente al responsabile politico dell'Amministrazione, nella sua qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza. Viene così garantita tanto la posizione di sovraordinazione alle strutture destinatarie delle direttive, quanto la particolare efficacia di queste ultime.

Tale disegno, peraltro, realizza la propria coerenza concettuale nella previsione, contenuta nel progetto governativo, di un'Amministrazione della Pubblica Sicurezza come cornice istituzionale complessiva delle forze di polizia, che tutte, in quanto tali, ad essa fanno capo ed essa concorrono a costituire nelle sue varie componenti (articolo 2 del disegno di legge). L'Amministrazione fa capo al Ministro dell'Interno: si definisce in tal modo il quadro unitario, lineare ma articolato, in cui trovano la propria sostanziale compattezza non solo tutte le strutture del Ministero dell'Interno, ma anche tutte le forze di polizia, quali parti di un organismo complesso in cui il coordinamento operativo ed il controllo politico più rigoroso sono resi « naturali » dallo stesso disegno strutturale.

In tale disegno unitario, che segna un momento significativo nella realizzazione di quel necessario e vivamente auspicato raccordo, sia pure sul piano funzionale, tra tutte le forze di polizia, risultano superate e assorbite sia l'esigenza di un nuovo « Corpo di Polizia » sia la istituzione di un « Segretariato Generale »: il primo infatti potrebbe condurre a quella divaricazione tra diverse componenti che, con l'attuale assetto, si mira invece a coordinare e rinsaldare, mentre il secondo non ha ragion d'essere in una cornice all'interno della quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituisce lo strumento ottimale e adeguato ad assicurare al Ministro dell'Interno l'alta direzione dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica ed il coordinamento dei compiti e delle atti-

vità delle varie forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).

Infatti la base strumentale per consentire al Ministro dell'Interno l'esercizio, nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, delle sue attribuzione di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e di sicurezza pubblica, è costituita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che fornisce al Ministro il materiale informativo e valutativo necessario per la elaborazione delle direttive e del quale il Ministro si avvale per la diramazione e l'attuazione delle direttive stesse.

Nuovo non è solo il disegno strutturale del Dipartimento, articolato in direzioni centrali e in un ufficio ispettivo centrale, ma la sua stessa dotazione di personale, che può essere tratto, oltre che dalle varie componenti del Ministero dell'Interno, anche dalle altre forze di polizia ed Amministrazioni dello Stato; di modo che sia assicurato ad esso l'apporto di una composita esperienza tecnico-professionale, proveniente, ciò che più conta, da tutte le componenti destinatarie del coordinamento. Peraltro, tale contributo è assicurato anche dalla previsione di un organo consultivo del Ministro, il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, parimenti rappresentativo della composita realtà strutturale delle forze di polizia dello Stato.

Il quadro organizzatorio della funzione di coordinamento si completa con le strutture che, in periferia, fanno riscontro a quelle centrali. Tali strutture hanno come primo riferimento il Prefetto, autorità provinciale di pubblica sicurezza, responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, che conserva il ruolo, collaudato ed insostituibile, di struttura di raccordo delle varie forze di polizia, sovraordinata ad esse, ma partecipe di quell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, istituzionale del Ministero dell'Interno, e che trova nell'Amministrazione della pubblica sicurezza la propria unitarietà istituzionale. Che tale disegno, già delineato a livello centrale, si rifletta coerentemente nella dimensione provinciale è confermato, inoltre, dalla previsione di un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, rappresentativo a livello periferico della stessa pluralità strutturale delle forze di polizia, e organo consultivo del Prefetto nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Il disegno organico, proposto dal progetto governativo, si completa con la configurazione del Questore, anch'esso qualificato autorità provinciale di pubblica sicurezza, come organo di polizia responsabile della direzione, sul piano tecnico-operativo, di quel coordinamento interforze che, su un piano diverso, fa capo al Prefetto e che viene delineato, in fase esecutiva, con la dipendenza funzionale, tra Prefetto e Questore, pur nell'esaltazione delle specifiche professionalità.

La diversità dei ruoli, pertanto, trova un raccordo sul piano funzionale e questo raccordo viene esaltato e valorizzato, nell'originale previsione del testo governativo, con il comune sbocco, nella qualifica di Prefetto, della carriera tanto dei funzionari dell'Amministrazione Civile, quanto di quelli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Nel comune traguardo di *status* assegnato alle due carriere si è intesa così riaffermare la necessaria unitarietà delle varie componenti del Ministero dell'Interno, il cui apporto tecnico-professionale, pur vario nelle origini, deve ora istituzionalmente confluire in un patrimonio unitario e complessivo di esperienze culturali ed operative, tratte, per entrambi i rami dell'unico tronco finale, dall'esercizio di funzioni di estrema delicatezza e di grande rilevanza per la tutela di uno dei più eminenti interessi dello Stato: quello alla propria conservazione ed alla conservazione dell'ordine giuridico e sociale fissato nella Carta costituzionale e nelle leggi della Repubblica.

La peculiarità di tale patrimonio di esperienze ed attitudini professionali, maturatesi nell'esercizio di compiti non assimilabili ad alcuna altra realtà funzionale dell'apparato statuale, implica (e va difesa e valorizzata con) la previsione di un particolare ordinamento non solo del personale che svolge funzioni di polizia, ma

anche di quello dell'Amministrazione Civile dell'Interno, e ciò perché questa costituisce lo strumento generale di attuazione di tutte le attribuzioni d'istituto del Ministero, ivi comprese quelle di polizia.

Di qui la previsione, contenuta nel progetto governativo, dell'emanazione di un ordinamento, da realizzarsi attraverso provvedimento delegato, che tenga conto anche della peculiare posizione che il personale del Ministero dell'Interno assume nei riguardi dell'attività di polizia.

Tale nuova normativa, muovendo dal presupposto dell'esistenza di ruoli propri del Ministero dell'Interno, è diretta ad una rideterminazione di tali ruoli per adeguarli, anzitutto, in rapporto all'accesso ad essi di quei contingenti di personale di polizia che, optando per l'espletamento di funzioni amministrative, chiederà di entrarne a far parte, nonché per adeguarli ai compiti attribuiti con riguardo alle attività di polizia. Proprio in tale contesto, trova collocazione la rideterminazione del numero dei posti di dirigente della carriera di ragioneria per far fronte alle esigenze contabili del Ministero e dei suoi uffici periferici in relazione ai compiti nei settori della pubblica sicurezza.

Il rapporto di connessione esistente tra le varie componenti del Ministero dell'Interno richiede infine che, nel rispetto delle garanzie costituzionali, venga prevista una particolare disciplina anche del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno per assicurare comunque la continuità dei servizi essendo impensabile che possano fermarsi le attività del Ministero in alcuni settori di estrema delicatezza per la vita democratica del Paese, quale il servizio elettorale, nonché l'azione del Prefetto e del suo apparato e dei servizi centrali e periferici che svolgono attività connesse alla polizia e alla protezione civile.

Garantite nel modo innanzi delineato tanto l'unitarietà che la specialità del complesso strumento, investito a vario titolo e con vario ruolo della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il progetto governativo si qualifica poi per talune altre soluzioni originali, rispetto al menzionato testo del Comitato ristretto, che ha costituito, per gli altri punti, il riferimento sostanzialmente immutato.

Tali soluzioni riguardano, in primo luogo, il profilo della formazione culturale e professionale del personale di polizia. In tale ambito, particolare rilievo riveste la previsione di un Istituto Universitario di Polizia per gli allievi commissari, che, dopo un corso quadriennale di studi, conseguiranno l'ingresso nel ruolo di commissario di polizia e una laurea previo esame finale dinanzi ad una apposita commissione. Non sembra necessario sottolineare l'importanza che avrà per l'Amministrazione della pubblica sicurezza la formazione delle nuove leve del proprio personale direttivo in un proprio Istituto che, pur nel rispetto dell'ordinamento generale degli studi superiori, consentirà di fornire agli aspiranti funzionari di polizia una base di cultura professionale certamente curata e completa fin dalle origini del rapporto. Il momento formativo viene del pari esaltato anche per il personale degli altri ruoli di polizia, ciascuno dei quali dispone di un proprio istituto.

Viene infine prevista una struttura di alta formazione ed aggiornamento, la Scuola Superiore di Polizia, destinata ai funzionari direttivi e agli ufficiali di tutte le forze di polizia, che vi conseguono, insieme con una superiore qualificazione culturale e professionale, un titolo di rilievo per l'avanzamento in carriera. È evidente che l'intero dispositivo previsto tende non solo a dotare l'Amministrazione della pubblica sicurezza di valide quanto indispensabili strutture speciali di formazione e di studi, ma anche ad incentivarne la frequenza da parte degli operatori di polizia: si sottolinea in tal modo quanta importanza si attribuisca – perché la Polizia sia veramente uno strumento agile, moderno e funzionale – ad una solida qualificazione professionale e ad un reale aggiornamento tecnico culturale degli appartenenti alle forze di polizia, che ne guadagneranno insieme in prestigio ed in partecipazione più intensa al dinamismo del sistema dei valori civili espressi dal corpo sociale per la cui difesa essi operano.

Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico del personale di polizia, deve sottolinearsi che il progetto governativo non ha ritenuto di far ricorso al nuovo (e già autorevolmente discusso) istituto dei livelli funzionali, giudicando invece essenziale ad un ordinato e funzionale espletamento dei compiti di istituto, il mantenimento di ruoli distinti, comprensivi di non più di tre qualifiche ciascuno, da determinarsi dal legislatore delegato.

Viene comunque assicurata al personale di polizia, nell'ottica dei più recenti princìpi in tema di trattamento economico dei pubblici dipendenti, una progressione economica, nell'ambito di ciascun ruolo, sganciata dalla progressione di carriera e correlata, attraverso classi di stipendio, all'effettiva anzianità di servizio. Sono stati peraltro fissati criteri per la previsione di un assetto sistematico che garantisca la fusione dei ruoli preesistenti del personale civile e già militare e la mobilità interna.

Il progetto governativo, infine, ha fissato una disciplina particolare per i diritti politici e sindacali.

Per quanto riguarda i primi, sono state previste, per gli appartenenti a tutte le forze di polizia, le limitazioni al comportamento individuale, indispensabili per garantire l'imparzialità delle forze stesse e del loro personale: si è pertanto vietata, in attuazione del disposto dell'articolo 98 della Costituzione, l'iscrizione ai partiti politici.

L'efficacia del divieto è stata garantita da una sanzione (la cessazione di diritto dall'impiego) che, pur severa, si palesa necessaria anche in riferimento all'obiettività della infrazione, mentre, per le altre trasgressioni ai doveri di comportamento politico, si prefigura il normale procedimento disciplinare, al fine di determinare la gravità dei comportamenti e la comminatoria della relativa sanzione.

Per quanto riguarda i diritti sindacali, il disegno di legge governativo, nel prevederne la libertà d'esercizio – peraltro implicita nella perdita dello *status* militare – ha fissato le limitazioni (prima fra tutte, quella relativa allo sciopero) imposte dalla particolare natura delle funzioni di polizia, che già furono acquisite, nella loro generalità, dai lavori del Comitato ristretto e che specificamente si trovano riprodotte con identità di formule in alcune delle proposte presentate dai partiti nella presente legislatura. L'imparzialità è valore di riferimento fondamentale anche per le associazioni sindacali, che si prevede quindi che siano costituite e dirette da soli appartenenti alla polizia di Stato e che non abbiano rapporti di adesione, di affiliazione e, comunque, di carattere organizzativo con altri sindacati o associazioni di altra natura.

Le altre soluzioni proposte dal disegno di legge presentato dal Governo, per i vari profili di maggior rilievo della complessa problematica della « riforma », non si discostano sostanzialmente da quelle sulle quali il Comitato ristretto aveva conseguito un'intesa. Così, per quanto attiene all'ordinamento del personale, è introdotta la figura dell'ispettore, che rende più realistica ed agile la distribuzione dei ruoli tra i vari protagonisti della funzione di polizia: ad esso sono infatti affidati prevalenti compiti di polizia investigativa, con evidente vantaggio per la professionalità, pur non restando escluso dall'esercizio delle altre attribuzioni di polizia.

Sono state, infine, adattate alla nuova condizione civile del personale di polizia le norme disciplinari e penali che lo riguardavano, fermo restando che l'intero sistema sanzionatorio previsto non ha potuto prescindere non solo dalla peculiarità delle attribuzioni ma anche dalla circostanza fondamentale che doveva riferirsi ad un corpo armato dello Stato.

L'articolato che segue, si snoda nelle seguenti parti:

Capo I – Amministrazione della Pubblica Sicurezza e Coordinamento delle forze di polizia (articoli 1-16).

Capo II – Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza (articoli 17-29).

Capo III – Ordinamento del personale (articoli 30-36).

Capo IV – Amministrazione, istruzione e formazione del personale (articoli 37-55).

Capo V – Diritti e doveri (articoli 56-62).

Capo VI – Norme disciplinari e penali (articoli 63-71).

Capo VII – Norme di comportamento politico – Rappresentanze e diritti sindacali (articoli 72-88).

Capo VIII – Norme transitorie e finali (articoli 89-103).

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA.

ART. 1.

(Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Il Ministero dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a mezzo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 2.

(Amministrazione della pubblica sicurezza).

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è così costituita:

a) autorità nazionale, autorità provinciali e autorità locali di pubblica sicurezza;

b) ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

ART. 3.

(Attribuzioni del Ministro dell'interno).

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno è autorità nazionale di pubblica sicurezza e adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ART. 4.

(*Dipartimento della pubblica sicurezza*).

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è istituito il Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) alla elaborazione e all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di Polizia di Stato;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) al supporto in genere dell'esercizio delle attribuzioni del Ministro per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

5) alla direzione e gestione dei supporti tecnici anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

ART. 5.

(*Organizzazione e personale del Dipartimento della pubblica sicurezza*).

Il Dipartimento della pubblica sicurezza si articola nelle seguenti Direzioni centrali:

a) per il coordinamento e la pianificazione anche a livello tecnico operativo;

b) per la direzione delle attività istituzionali della Polizia di Stato;

c) per l'amministrazione del personale;

d) per i servizi tecnico-logistici e la gestione patrimoniale e contabile.

È altresì istituito, per l'attività ispettiva a livello centrale e periferica, l'Ufficio centrale ispettivo.

Ad esso sono assegnati dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno.

Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il Direttore generale della

pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al Direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità.

Alle funzioni vicarie e alle Direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

La determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articolano le Direzioni centrali, nonché le piante organiche e i mezzi a disposizione e l'indennità di cui al quinto comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(*Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia*).

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative e della dislocazione delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre Amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei all'Amministrazione.

La durata dell'incarico e la retribuzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

(*Il Prefetto*).

Il Prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il Prefetto è responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

A tali fini deve essere tempestivamente informato dal Questore e dai Comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e da quelli delle Legioni, nei capoluoghi sede di comando di Legione, su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Trasmette periodicamente al Ministro dell'interno rapporti in ordine al servizio prestato dagli ufficiali di pubblica sicurezza e esprime parere in merito ai trasferimenti dei predetti ufficiali, anche ai fini del nulla osta di cui all'articolo 25 lettera *e*) del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

ART. 8.

(*Il Questore*).

Il Questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il Questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente a disposizione.

A tale scopo deve essere tempestivamente informato dai Comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

ART. 9.

(*Autorità locali di pubblica sicurezza*).

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il Questore nel capoluogo di provincia e preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni.

Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dall'ufficiale preposto al comando territoriale dell'Arma dei carabinieri limitatamente al comune sede del comando e, negli altri casi, dal sindaco quale ufficiale di Governo.

Quando esigenze di servizio lo richiedano, il Prefetto o il Questore, su autorizzazione del Prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni per assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tal caso sospesa la competenza della autorità locale di pubblica sicurezza.

ART. 10.

(*Forze di polizia*).

Sono forze di polizia dello Stato, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) con attribuzioni di carattere generale:

1) la Polizia di Stato;

2) l'Arma dei carabinieri;

b) il Corpo della Guardia di finanza che concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, che possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché di servizi di pubblico soccorso.

ART. 11.

(*Attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi norme aventi valore di legge ordinaria per la definizione complessiva della categoria degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

Dette norme saranno emanate osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'attribuzione della qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza sarà limitata a quei pubblici dipendenti che espletino in via istituzionale o concorrano o possano essere chiamati a concorrere a compiti di pubblica sicurezza;

b) nell'espletamento di detti compiti gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, qualunque sia l'amministrazione di appartenenza, dipenderanno funzionalmente dall'autorità di pubblica sicurezza;

c) agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, estranei alle forze di polizia, qualunque sia l'amministrazione di appartenenza, si applicheranno, in relazione a

fatti compiuti nell'esercizio della loro qualifica, le disposizioni degli articoli 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71.

ART. 12.

(*Dipendenza funzionale*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i rapporti di dipendenza funzionale tra appartenenti alla Amministrazione della pubblica sicurezza e alle forze di polizia, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) si terrà conto della nuova organizzazione centrale del Dipartimento di pubblica sicurezza e si adeguerà la disciplina alla sua piena funzionalità;

b) fermo restando il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge si trasferiranno le attribuzioni proprie dei funzionari dell'attuale ruolo della pubblica sicurezza al personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

ART. 13.

(*Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica*).

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente; dal Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato: dirigenti generali del Ministero dell'inter-

no, l'Ispettore generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, delle Forze armate e componenti dell'Ordine giudiziario.

Un funzionario con qualifica dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno espleta le funzioni di segretario del Comitato.

ART. 14.

(*Attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica*).

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Spetta al Comitato esprimersi:

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia.

ART. 15.

(*Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica*).

Presso la Prefettura è istituito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Prefetto ed è composto dal Questore, dai Comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Il Prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato componenti dell'Ordine giudiziario nonché i responsabili di altri settori dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 16.

(*Scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, di una Scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i corsi siano indirizzati all'alta formazione e all'aggiornamento dei funzionari direttivi e dirigenti nonché degli ufficiali delle forze di polizia per una adeguata e comune preparazione nelle materie attinenti alla sicurezza, alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

b) individuazione dei criteri e delle modalità di ammissione alla scuola;

c) previsione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei corsi e di nomina dei docenti;

d) determinazione delle strutture e dell'ordinamento della scuola;

e) previsione che la frequenza e il superamento con esito favorevole dei corsi costituisca titolo per l'avanzamento in carriera.

Alla direzione della Scuola superiore di perfezionamento per le forze di polizia è designato a rotazione per un biennio un dirigente generale dell'Amministrazione civile dell'interno o un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza.

CAPO II

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

ART. 17.

(Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Ai compiti operativi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in materia di ordine e di sicurezza pubblica provvede, con le altre forze di polizia, la Polizia di Stato che è composta dal personale dei Corpi di cui al primo comma e dal personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza che entrano a far parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsti, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 30.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 18.

(Compiti istituzionali della Polizia di Stato).

La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Essa garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica, provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

ART. 19.

(*Personale della Polizia di Stato*).

La Polizia di Stato espleta i servizi di istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Sono, altresì, approvate con le medesime modalità di cui al comma precedente le aliquote massime di personale femminile appartenente ai ruoli che svolgono funzioni di polizia, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 27.

ART. 20.

(*Trasferimento di compiti e attribuzioni*).

I compiti e le attribuzioni svolti dalla Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dagli uffici da essa dipendenti e dai disciolti Corpi di cui all'articolo 17 sono esercitati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dagli uffici da essa dipendenti secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 21.

(*Bandiere e decorazioni*).

Le bandiere appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

ART. 22.

(*Dotazioni*).

Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed

ogni altra dotazione appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 17 sono attribuiti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 23.

(*Accordi e convenzioni con le Forze armate*).

Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli impegni di assistenza e le convenzioni con Enti e con le Forze armate, vigenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro competente.

ART. 24.

(*Armamento e divise*).

L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e delle finanze, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

ART. 25.

(*Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*).

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è articolata in:

1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;

2) questure, uffici provinciali articolati secondo l'ordinamento e con le dotazioni di personale e di mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

3) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano e alle dipendenze

delle questure, secondo l'ordinamento e con le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

4) posti di polizia distaccati, istituiti alle dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di carattere temporaneo, secondo l'ordinamento e le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza;

5) uffici periferici alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, secondo l'ordinamento e con le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti;

6) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'ordinamento e con le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

7) istituti di istruzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento e perfezionamento del personale secondo l'ordinamento nel Capo IV;

8) gabinetti di polizia scientifica reparti di volo, reparti la cui costituzione deriva da esigenze d'inquadramento, operative e di gestione del personale, centri di coordinamento operativo, centri di raccolta di materiali e mezzi e, altresì, centri telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri elettronici e meccanografici a livello nazionale, interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del Dipartimento anche per esigenze generali di supporto del Ministero dell'interno, secondo l'ordinamento e con le dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Le dotazioni di personale e mezzi sono determinate tenendo conto dell'organico risultante dall'attuazione di quanto disposto dall'articolo 30, n. 6.

ART. 26.

(*Questura e uffici dipendenti*).

La Questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad appositi indici determinati tenendo presenti i fattori incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono essere diretti a realizzare un ampio decentramento di funzioni e lo impiego di personale nei comuni e nei quartieri particolarmente ai fini della prevenzione.

ART. 27.

(*Reparti mobili*).

I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze di pubblico soccorso.

I predetti reparti o unità organiche degli stessi possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del Direttore generale della pubblica sicurezza.

Ai reparti mobili è assegnato esclusivamente personale maschile.

Relativamente all'obbligo di permanenza in caserma si provvederà con apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 101.

ART. 28.

(*Uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale*).

Gli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale provvedono, ai livelli di propria competenza territoriale, alla direzione e al coordinamento operativo dei rispettivi uffici in cui si articolano.

Su richiesta del Questore, previa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, gli appartenenti ai predetti uffici concorrono alle operazioni di polizia svolte dagli organi territoriali e dai reparti mobili.

Ai fini dell'attuazione del coordinamento di cui al capo primo, i dirigenti degli uffici suddetti devono riferire al Questore relativamente alle questioni concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

ART. 29.

(*Soppressione del DAD*).

Salvo per quanto attiene ai compiti e alle attribuzioni del Ministro dell'interno, è abrogato l'articolo 7 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

I compiti e le attribuzioni conferite all'Ufficio centrale per la lotta contro il traffico degli stupefacenti sono devoluti al Dipartimento della pubblica sicurezza, presso la quale è istituito un apposito Ufficio.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE.

ART. 30.

(*Ordinamento del personale*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia, di ruoli per il personale che svolge attività tecnica o scientifica attinenti ai servizi di polizia, nonché di ruoli per il personale

che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorra la iscrizione in albi professionali. All'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive per le attività di carattere istituzionale si provvede con personale appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni dirigenziali e direttive di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, si provvede, in base a contingenti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, con personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno da porre a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. All'espletamento delle mansioni di concetto, esecutive e operaie si provvede con personale appartenente ai ruoli della Amministrazione civile dell'interno da porre a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in base a contingenti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. La fissazione dei contingenti verrà effettuata anche in riferimento alla rideterminazione degli organici di cui all'articolo 31;

2) il personale che esplica funzioni di polizia sarà suddiviso nei seguenti ruoli: ruolo degli agenti, ruolo degli assistenti, ruolo degli ispettori, ruolo dei commissari e ruolo dei dirigenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) al personale appartenente al ruolo degli agenti saranno attribuite mansioni esecutive con il margine d'iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. In relazione all'anzianità e ai meriti di servizio dovranno essere previste più qualifiche, fermo restando le funzioni attribuite al personale del ruolo;

b) al personale appartenente al ruolo degli assistenti saranno attribuite funzioni nello stesso ambito, ma di più alto livello, rispetto a quelle di cui alla lettera *a*) con il margine d'iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché funzioni di comando di piccole unità operative cui impartisce ordini dei quali con-

trolla l'esecuzione e di cui risponde. Saranno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni;

c) al personale appartenente al ruolo degli ispettori saranno attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, nonché di direzione di medie unità operative cui impartisce direttive ed ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde. Saranno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni;

d) al personale appartenente al ruolo dei commissari saranno attribuite funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di direzione di uffici, comando di reparti implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute. Saranno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni;

e) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti saranno attribuite, ove occorra, oltre alle funzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quelle funzioni che si renderà eventualmente necessario prevedere nel contesto del nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza e dei dipendenti uffici centrali e periferici;

3) il personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia sarà suddiviso in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti. Saranno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni;

4) il personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, va suddiviso in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite ed ai contenuti di professionalità richiesti. Saranno determinati il numero delle qualifiche e le corrispondenti funzioni;

5) nella determinazione delle funzioni dovranno essere previsti per il personale di cui ai numeri 2, 3 e 4 compiti di formazione e istruzione;

6) determinazione delle piante organiche per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche in modo da assicurare la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificatamente previsti per ogni ruolo. In particolare:

a) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato rispettivamente nelle qualifiche iniziale e intermedia del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di servizio;

b) previsione che un decimo del personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti mediante concorso interno per titoli secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro, tenendo conto dell'esperienza acquisita, della capacità dimostrata, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, del titolo di studio posseduto, dell'eventuale idoneità conseguita al concorso per vicebrigadiere, nonché dell'anzianità di servizio e di grado;

c) previsione che la rimanente parte del personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrata nella qualifica terminale del ruolo degli agenti secondo l'anzianità di grado;

d) previsione che il personale avente attualmente il grado di vicebrigadiere e brigadiere venga inquadrato nella qualifica successiva a quella iniziale del ruolo degli assistenti secondo l'anzianità di grado;

e) previsione che il personale avente attualmente il grado di maresciallo « carica speciale » venga inquadrato nella qualifica intermedia del ruolo degli ispettori, mediante colloquio da sostenersi con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno;

f) previsione che il personale di cui alla lettera precedente, qualora non superi il colloquio, sia inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori;

g) previsione che un quinto del personale avente attualmente il grado di maresciallo venga inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori mediante concorso interno, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno tenendo conto degli esami sostenuti con esito favorevole, dell'esperienza acquisita, delle promozioni a scelta o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, del titolo di studio posseduto, dell'anzianità di servizio e di grado, nonché della capacità dimostrata nelle funzioni e negli incarichi svolti;

h) previsione che i marescialli, di cui alla lettera precedente e che non siano inseriti nel ruolo degli ispettori, siano inquadrati rispettivamente secondo l'anzianità di grado:

1) marescialli di prima classe scelti e di prima classe nella qualifica terminale del ruolo degli assistenti;

2) marescialli di seconda e terza classe nella penultima qualifica del ruolo degli assistenti;

i) previsione che i funzionari di pubblica sicurezza sino alla qualifica di vice questore aggiunto e gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al grado di tenente colonnello, che abbiano frequentato l'Accademia del corpo, siano inquadrati nel ruolo direttivo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. I suddetti funzionari ed ufficiali, una volta che saranno determinate le dotazioni organiche del ruolo e delle qualifiche in relazione alle funzioni, saranno inquadrati nelle qualifiche iniziale, intermedia e finale del ruolo direttivo, tenendo conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali, dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli, degli incarichi svolti. L'anzianità di servizio va

determinata per i suddetti funzionari dalla decorrenza della nomina alla qualifica iniziale e per i suindicati ufficiali dalla data della nomina al grado di tenente. Ai suddetti funzionari e ufficiali compete il trattamento economico previsto dall'articolo 34. Agli adempimenti di cui sopra provvede una commissione nominata dal Ministro dell'interno con proprio decreto, presieduta dal medesimo o dal Sottosegretario da lui delegato, dal Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Vice Capo della polizia con funzioni vicarie, dal Tenente generale ispettore, da due Ispettori generali di pubblica sicurezza e da due Maggiori generali. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

l) previsione che i tenenti colonnelli, non rientranti nella categoria di cui alla lettera precedente e che non abbiano presentato domanda di inquadramento nel nuovo ruolo, siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera nonché i benefici derivanti dalla normativa in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per i suddetti, qualora presentino domanda di inquadramento nel nuovo ruolo, si applica quanto previsto nella lettera *i*);

m) previsione che i vice questori del ruolo ad esaurimento siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili;

n) previsione che i tenenti colonnelli, appartenenti al ruolo unico separato e limitato o comunque richiamati in servizio, siano inseriti in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico, nonché i benefici previsti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

o) previsione che i colonnelli e i maggiori generali, che non abbiano presentato domanda d'inquadramento nel nuovo ruolo, siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento conservando l'attuale stato giuridico, l'attuale progressione di car-

riera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Previsione che i suddetti ufficiali, qualora siano chiamati o si trovino nella posizione di stato « a disposizione » o « in aspettativa per riduzione dei quadri » siano direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto. Previsione che gli ufficiali del ruolo dei medici siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando l'attuale stato giuridico, l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa in vigore al momento dell'approvazione della presente legge, salvo che all'atto dell'istituzione del ruolo professionale di cui al precedente numero 4) non optino per il passaggio nel nuovo ruolo;

p) previsione che i primi dirigenti e i dirigenti superiori, che non abbiano presentato domanda d'inquadramento nel nuovo ruolo, siano inquadrati in un ruolo ad esaurimento, conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

q) previsione che i dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali, che non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 89, lettera *g*), siano inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui alle lettere *o*) e *p*) conservando l'attuale stato giuridico e l'attuale progressione di carriera, nonché i benefici derivanti dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge; i tenenti generali, qualora richiamati o nella posizione di stato « a disposizione » o « in aspettativa per riduzione di quadri », sono direttamente inquadrati nel ruolo ad esaurimento predetto;

r) previsione che i primi dirigenti, i dirigenti superiori, i colonnelli, i maggiori generali, che abbiano presentato domanda d'inquadramento nel nuovo ruolo, siano inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. I suddetti funzionari e ufficiali, una

volta che saranno determinate le dotazioni organiche del ruolo e delle qualifiche del ruolo dei dirigenti, saranno inquadrati nelle suddette qualifiche, tenuto conto dell'anzianità di servizio e di grado o qualifica, delle promozioni a scelta o per merito comparativo o per meriti eccezionali dei riconoscimenti ottenuti, delle qualifiche annuali riportate, dei titoli e degli rito comparativo o per meriti eccezionali, incarichi svolti. Ai suddetti funzionari e ufficiali compete il trattamento economico previsto dall'articolo 34. Ai dirigenti generali di pubblica sicurezza e ai tenenti generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33;

s) previsione che per le ispettrici, ispettrici superiori e ispettrici capo aggiunte della polizia femminile si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dalla lettera *i*);

t) previsione che per le ispettrici capo della polizia femminile si applichi, relativamente all'inquadramento, quanto previsto dalle lettere *p*) e *q*);

u) previsione che le assistenti, le assistenti principali e le assistenti capo della polizia femminile siano inquadrate rispettivamente alla qualifica iniziale, intermedia e terminale del ruolo degli ispettori;

v) previsione che per le assistenti della polizia femminile, che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per un periodo di dieci anni continui ad applicarsi la normativa vigente per l'accesso alla carriera direttiva prevista per gli impiegati civili dello Stato;

x) previsione che sia consentita la progressione di carriera nei ruoli ad esaurimento, secondo le norme vigenti per i ruoli di provenienza, in proporzione agli organici che si verranno a determinare;

7) previsione che l'accesso al ruolo dei dirigenti, relativamente al personale che esplica funzioni di polizia, avvenga mediante concorso interno al quale siano ammessi, in numero non superiore a sei

volte i posti disponibili, gli appartenenti alla qualifica terminale del ruolo direttivo e che siano in possesso delle qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni dirigenziali. Saranno determinati i criteri per l'ammissione al concorso tenendo conto dei titoli acquisiti e dell'anzianità di servizio e di qualifica;

8) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri d'avanzamento nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, nel rispetto dell'anzianità di servizio, gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti;

9) determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o in relazione all'idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale per esigenze di servizio o a domanda ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazoine dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

10) disciplina degli aspetti dello stato giuridico del personale riguardante tra l'altro il comando presso altre Amministrazioni, l'aspettativa, il collocamento a disposizione, le incompatibilità, i rapporti informativi e i congedi, secondo criteri che tengano conto delle particolari esigenze dei servizi di polizia e della necessità che le suddette modalità non prevedano trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

11) attribuzioni delle qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti al ruolo degli agenti; attribuzione delle qualità di agente di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria al personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli ispettori. Attribuzione delle qualità di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli dirigenziali e direttivi. Attribuzione delle qualità di ufficiali di polizia giudiziaria al personale del ruolo direttivo ed ai primi dirigenti con fun-

zioni diverse da quelle di vice questore vicario;

12) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnica o scientifica e al personale che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza;

13) incentivazione della mobilità del personale escludendo nel contempo ogni tipo di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo;

14) previsione, nel rispetto delle posizioni e dei diritti acquisiti, che la cessazione del rapporto d'impiego avvenga non oltre il compimento del 60° anno di età o comunque il raggiungimento del 35° anno di servizio;

15) previsione che, al fine di coprire l'eventuale carenza di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti e degli assistenti, già appartenenti ai ruoli che svolgono funzioni di polizia, per un periodo non superiore agli anni due.

ART. 31.

(*Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno*).

In relazione al particolare carattere dei compiti istituzionali e di quelli attinenti ai servizi di polizia, attribuiti dalle vigenti disposizioni e dalla presente legge all'Amministrazione civile dell'interno per l'attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero dipendenti dalle autorità di pubblica sicurezza, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione dell'ordinamento dell'Amministrazione civile dell'interno, osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi.

Ferma restando nei confronti del predetto personale l'applicazione dei princìpi

generali dell'ordinamento del pubblico impiego statale, dovranno essere dettate norme nei limiti dei presupposti indicati nel comma precedente, per la ristrutturazione e la dotazione organica delle attuali carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttiva che dovranno essere sostituite ciascuna da una qualifica funzionale, adeguando il numero dei posti dirigenziali della carriera di ragioneria alle esigenze di funzionamento degli uffici.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo saranno riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Saranno altresì definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici e le norme di inquadramento del personale con mansioni operaie da utilizzare in modo continuativo presso le comunità della Polizia di Stato.

Saranno dettate speciali norme che escludano ogni tipo di mobilità esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal collocamento fuori ruolo.

Saranno dettate norme che, nel pieno rispetto delle libertà sindacali sancite dalla Costituzione, consentano di evitare turbative alla continuità dei servizi cui sono preposti o addetti i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

ART. 32.

(*Organi collegiali*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere all'istituzione di uno o più organi collegiali per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'arti-

colo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono designati dai componenti elettivi del Consiglio nazionale di polizia di cui all'articolo 76, in numero di uno per ciascuna fascia elettorale di appartenenza, tra i componenti elettivi del Consiglio stesso.

ART. 33.

(*Nomina a Dirigente generale-prefetto dei dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*).

I posti di dirigente di pubblica sicurezza e dei tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alla tabella III dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e alla tabella prevista dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono soppressi.

I suddetti posti sono portati in aumento ai posti previsti per i dirigenti generali - livello funzionale C - dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla tabella III dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I dirigenti generali, entro il limite di ventisette posti della dotazione organica, vengono nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

I dirigenti generali di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non abbiano optato per il passaggio nei ruoli ad esaurimento, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le modalità previste dall'articolo 89.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei posti di dirigente generale di pubblica sicurezza e di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad esaurimento vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al precedente terzo comma sino al loro totale assorbimento.

ART. 34.

(*Trattamento economico*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie per provvedere alla determinazione del trattamento economico del personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la retribuzione iniziale del personale di ogni ruolo deve essere determinata in relazione alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti e al rischio connesso al servizio;

b) nell'ambito di ciascun ruolo vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera;

c) le indennità per la presenza, per i servizi fuori sede e il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile; analogo trattamento, per quanto attiene al lavoro straordinario, viene riservato ai Prefetti, nonché al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno che è a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

d) l'indennità di istituto spetta agli appartenenti alla Polizia di Stato ed ai Prefetti;

e) la durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale;

f) indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio con divieto di generalizzazione

delle indennità stesse per effetto del possesso di qualifiche o specializzazioni.

Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni e dalle norme della presente legge.

ART. 35.

(*Obblighi di leva*).

Il servizio prestato per non meno di tre anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.

ART. 36.

(*Temporanea attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza*).

Gli assistenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che comandino o dirigano unità operative con competenza territoriale, hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza limitatamente al periodo di comando o di direzione.

CAPO IV

AMMISSIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

ART. 37.

(*Limiti di età*).

Per l'ammissione ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti d'età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

ART. 38.

(*Idoneità psico-fisica e attitudinale*).

Gli accertamenti per l'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici appartenenti al personale del ruolo della Polizia di Stato che esplica mansioni professionali.

Per tali accertamenti o per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza può anche avvalersi dell'opera delle consulenze di organismi civili e militari o di professionisti estranei all'Amministrazione.

ART. 39.

(*Nomina ad allievo agente di polizia*).

L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

e) buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre

sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 53.

Il venti per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle Armi o Servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno 24 mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella Forza armata di provenienza è utile per la metà e per non oltre tre anni ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella Forza armata di provenienza sono riconosciute valide purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.

ART. 40.

(*Corsi per la nomina ad agenti di polizia*).

Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 54. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia.

ART. 41.

(*Dimissioni dai corsi per la nomina ad agenti di polizia*).

Sono dimessi dal corso:

1) gli allievi che non superino il primo ciclo;

2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di 60 giorni anche non consecutivi o di 90 giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica;

5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre 60

giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della scuola.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

ART. 42.

(*Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia*).

Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 40.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal comandante del reparto o dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del Direttore generale della pubblica sicurezza.

Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai 30 giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

ART. 43.

(*Nomina ad allievo assistente di polizia*).

L'assunzione degli assistenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;

3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

4) titolo di studio di scuola dell'obbligo o equivalente;

5) buona condotta.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti che abbiano superato il 28° anno di età e sino al compimento del 40° anno possono partecipare al concorso per non più di due volte.

A parità di merito l'appartenenza alla amministrazione costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali prescritti dalle leggi vigenti.

Ai candidati di cui al secondo comma sono riservati la metà dei posti messi a concorso.

Se i posti riservati alla categoria di cui al comma secondo non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Non è ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, chi ha riportato condanna o pena detentiva per delitto non colposo o è stato sottoposto a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 53.

ART. 44.

(*Corsi per la nomina ad assistenti di polizia*).

Ottenuta la nomina, gli allievi assistenti di polizia frequentano presso le

apposite scuole un corso della durata di mesi diciotto, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale.

Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi assistenti, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali assistenti e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati assistenti in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi assistenti durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di assistente e per un periodo complessivo non superiore a due mesi.

Gli assistenti in prova, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere un periodo di prova della durata di mesi sei.

ART. 45.

(*Dimissioni dal corso per la nomina ad assistente di polizia*).

Sono dimessi dal corso gli allievi assistenti che:

a) non superino gli esami del corso o non siano dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel quale caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua recuperata idoneità psicofisica.

Gli allievi assistenti di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata

determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore dell'Istituto.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

ART. 46.

(*Nomina ad allievo ispettore di polizia*).

L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30;

3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

5) buona condotta.

Gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano superato il 30° anno di età e non abbiano raggiunto il 40° anno possono partecipare al concorso per non più di due volte purché in possesso degli altri requisiti.

A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

Possono altresì partecipare al concorso, in assenza del requisito del titolo di studio, anche fino al raggiungimento del 40° anno di età, gli assistenti che abbiano

compiuto cinque anni di servizio o due anni, se in possesso del titolo di studio, e non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità a specifiche attitudini per le funzioni di ispettore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposita prova d'esame scritta e orale, abilitante alla partecipazione al concorso. Ai candidati di cui al presente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati alla categoria di cui al comma presente non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Non è ammesso al concorso chi è stato espulso dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici; chi ha riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o è stato sottoposto a misura di prevenzione.

Relativamente al concorso e alla prova d'esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'articolo 53.

I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

ART. 47.

(Corsi per la nomina ad ispettori di polizia).

Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di due anni, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria e con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova.

Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi diciotto mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sulla base dei risultati della selezione attitudinale sono assegnati ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

ART. 48.

(Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia).

Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superino gli esami del corso o non siano dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua avvenuta riconosciuta idoneità.

Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con de-

creto del Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore dell'Istituto.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

ART. 49.

(*Nomina a commissari di polizia*).

L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto universitario di polizia, di cui all'articolo 52;

b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici;

2) idoneità fisica e psichica e attitudinale al servizio di polizia;

3) buona condotta;

4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

5) età non superiore ad anni 28.

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli ispettori, in possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano superato il 35° anno di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici. Non sono altresì ammessi al concorso coloro che hanno riportato condanne a pene detentive per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed

a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio di polizia.

I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 53.

ART. 50.

(Corsi per la nomina a commissari di polizia).

Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di sei mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto universitario di polizia, di cui all'articolo 52.

Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento sarà impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'Amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa.

Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'artitcolo 54, e presieduta dal direttore dell'Istituto universitario di polizia.

I commissari in prova, durante i sei mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.

I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia.

Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

I commissari in prova che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.

I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.

ART. 51.

(*Dimissioni dal corso per la nomina a commissari di polizia*).

Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

a) dichiarino di rinunciare al corso;

b) non superino gli esami del corso;

c) non siano dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;

d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riconosciuta idoneità psicofisica.

I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto universitario di polizia.

ART. 52.

(*Istituto universitario di polizia*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale

con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto universitario di polizia, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che l'ammissione allo istituto sia consentito ai giovani in possesso di diploma di scuola media superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il 21° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 49;

b) determinazione delle modalità del concorso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati;

c) previsione che al concorso possano partecipare gli ispettori, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il 28° anno di età;

d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno;

e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneità del Direttore dell'Istituto, sentito il collegio dei docenti;

f) previsione che al termine del quarto anno di corso, l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale di laurea dinanzi ad una Commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'Istituto e presieduta dal Preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la Commissione sia nominata annualmente

con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto del Ministro dell'interno;

g) previsione che conseguita la laurea, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso semestrale di cui all'articolo 50 presso un'apposita sezione dell'Istituto;

h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto prevedendo la creazione di tre sezioni di cui una per le esigenze di cui all'articolo 50 ed una per i corsi di specializzazione;

i) determinazione di modalità per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per anni quattro dal conseguimento della laurea nonché per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti.

ART. 53.

(*Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per stabilire il trattamento economico degli allievi dei corsi, da determinarsi in misura proporzionale alla retribuzione delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento delle idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 54.

(*Istruzione e formazione professionale*).

Gli istituti di istruzione per la formazione del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che esplica funzioni di polizia sono i seguenti:

1) scuole per agenti di polizia;

2) istituti per assistenti di polizia;

3) istituto superiore per ispettori di polizia;

4) istituto universitario di polizia;

5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto per l'Istituto universitario di polizia, la nomina degli insegnanti, per le materie corrispondenti a quelle di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superriori, avviene con decreti del Ministro dell'interno seguendo la graduatoria dei docenti, che, avendone fatta richiesta, sono iscritti in appositi elenchi formati per ogni materia, dal provveditorato agli studi della provincia ove hanno sede gli istituti, centri, scuole o corsi di cui al primo comma, ponendo nell'ordine gli insegnanti di ruolo in base all'anzianità di insegnamento e ai titoli e gli insegnanti abilitati in base alle relative graduatorie provinciali.

Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Per le altre materie specialistiche e tecnico-professionali gli elenchi comprendono docenti universitari o di istituti specializzati, magistrati, funzionari di polizia e di altre Amministrazioni dello Stato che accettino di esservi inclusi. Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione costituita dal provveditore agli studi, dal rettore dell'Università, dal presidente del tribunale civile e penale, dal presidente del tribunale amministrativo regionale o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede l'istituto o centro o scuola di polizia, dal direttore degli istituti o centri o scuole stessi e da funzionari di polizia nominati dal Ministro dell'interno. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il Direttore dell'istituto o scuola o centro presso cui gli insegnanti sono chiamati a svolgere la propria attività Gli insegnanti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante della polizia presso ciascun istituto o scuola o centro. Il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Fuori dei casi di cui al comma precedente viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi saranno previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.

Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneità di cui agli articoli 40 comma secondo, 44 comma secondo, 47 comma secondo e 50 comma terzo.

ART. 55.

(*Accesso ai ruoli diversi da quello del personale che esplica funzioni di polizia*).

L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attività tecnico-scientifica attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

Relativamente ai corsi si applica quanto disposto dall'articolo 53.

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi è subordinata alle frequenze con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.

CAPO V

DIRITTI E DOVERI.

ART. 56.

(*Promessa solenne e giuramento*).

I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.

ART. 57.

(*Orario di servizio*).

L'orario di servizio per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicu-

rezza è fissato in 42 ore settimanali ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

Quando le esigenze lo richiedano, il personale che comunque presta servizio nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale con diritto a compenso per lavoro straordinario.

Il personale di cui al primo comma ha diritto ad un giorno di riposo settimanale per ogni sei giorni di attività di servizio. Ove per particolari esigenze di servizio non possa essere usufruito nello arco della settimana, è recuperabile entro le cinque settimane successive.

Il personale di cui al primo comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto a godere di un giorno di riposo in giorno feriale stabilito dall'Amministrazione entro le cinque settimane successive.

ART. 58.

(*Obbligo di permanenza e reperibilità*).

Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 101.

Il personale che esplica funzioni di polizia ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti od i reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di servizio di cui all'articolo 101.

ART. 59.

(*Assistenza religiosa*).

A tutto il personale della Polizia di Stato è assicurato, nel rispetto delle libertà costituzionali, il servizio di assistenza religiosa.

Per gli appartenenti alla Polizia di Stato di religione cattolica, tale servizio è svolto da sacerdoti, ai sensi dell'articolo 3 e delle altre disposizioni della legge 1° giugno 1961, n. 512.

Con regolamento del Ministro dell'interno saranno precisate le modalità e le norme di espletamento del servizio.

ART. 60.

(*Doveri di subordinazione*).

Fermi restando i criteri di cui all'articolo 12, gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro dell'interno;

b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;

c) del Direttore generale della pubblica sicurezza.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il Prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.

ART. 61.

(*Ordine gerarchico*).

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo o funzionale.

Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato

per iscritto, è tenuto a dargli esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trovi in servizio di ordine pubblico ovvero quando esista uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente delitto, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità penale.

ART. 62.

(*Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza*).

Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione.

CAPO VI

NORME DISCIPLINARI E PENALI.

ART. 63.

(*Disciplina e procedimento disciplinare*).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pub-

blica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravità: richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio e destituzione;

2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta, ed opportuna graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e possibile sostituzione di essa, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità, comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonché un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze – ivi comprese quelle previste dall'articolo 75 della presente legge – la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione

anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della deplorazione; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'amministrazione della pubblica sicurezza;

8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni a causa di pendenza di procedimento penale;

9) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

10) previsione delle opportune norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti all'entrata in vigore delle norme delegate.

ART. 64.

(*Giurisdizione*).

Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti contenute nei successivi articoli.

ART. 65.

(*Abbandono del posto di servizio*).

L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili od esplosive;

3) a bordo di una nave o di un aeromobile;

4) col fine di turbare la continuità e la regolarità del servizio;

5) da tre o più appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;

6) da comandante di reparto o da dirigente di ufficio o servizio.

Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 66.

(*Rivolta*).

Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o più:

1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione non inferiore a cinque anni.

ART. 67.

(*Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta*).

Quando cinque o più appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso, la pena è diminuita di due terzi.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

ART. 68.

(*Movimento non autorizzato di reparto o manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia*).

Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto, è punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena soggiacciono coloro che compiono manifestazioni collettive pubbliche con l'uso di mezzi della polizia o con il possesso di armi; la pena è aumentata fino alla metà per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

ART. 69.

(*Alterazioni di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione*).

L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni.

Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

ART. 70.

(*Esecuzione delle pene detentive*).

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alla Polizia di Stato è scontata negli stabilimenti penali militari.

ART. 71.

(*Giudizio direttissimo*).

Per i delitti di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini.

Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

CAPO VII

NORME DI COMPORTAMENTO POLITICO — RAPPRESENTANZE E DIRITTI SINDACALI.

ART. 72.

(*Norme di comportamento politico*).

Gli appartenenti alle forze di polizia non possono iscriversi a partiti politici.

La trasgressione del divieto di cui al comma precedente importa di diritto la cessazione dall'impiego.

Gli appartenenti alle forze di polizia non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni e l'indipendenza politica dell'Amministrazione o dei corpi di appartenenza.

Gli appartenenti alle forze di polizia non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni e manifestazioni po-

litiche o di organizzazioni sindacali, salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione, nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di cinque anni dalla data delle elezioni stesse ovvero da quella di cessazione del mandato.

ART. 73.

(*Diritti sindacali*).

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.

Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

a) in locali di pertinenza dell'Amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

ART. 74.

(*Sindacati della Polizia di Stato*).

I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati soltanto da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio e ne tutelano autonomamente gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

I sindacati di polizia non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità della Polizia di Stato.

Essi non possono, altresì, avere rapporti di adesione, di affiliazione o comunque di carattere organizzativo con associazioni sindacali o di altra natura, salvo che si tratti di associazioni a carattere esclusivamente ricreativo o culturale.

ART. 75.

(*Divieto di esercizio del diritto di sciopero*).

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono esercitare il diritto di sciopero né ricorrere ad azioni sindacali sostitutive di esso che, esercitate durante il servizio, siano idonee a pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria.

ART. 76.

(*Consiglio nazionale di polizia*).

È istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza:

a) esprimere parere in ordine alle iniziative legislative del Ministro dell'interno, ai regolamenti e ai provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale;

b) esprimere pareri relativamente all'ordinamento e ai programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e per quanto attiene alle modalità per lo svolgimento dei concorsi;

c) esprimere pareri su ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre ad esso.

I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.

In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine più breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale propone il proprio regolamento al Ministro per la relativa approvazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.

ART. 77.

(*Composizione del Consiglio nazionale di polizia*).

Il Consiglio nazionale di polizia è presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.

Esso è composto da 60 membri dei quali:

a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti della Amministrazione della pubblica sicurezza con opportuni criteri di rappresentatività; e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre Amministrazioni dello Stato e tra estranei all'Amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;

b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo successivo.

Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

ART. 78.

(*Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di polizia*).

Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenen-

ti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:

a) in cui sono compresi gli agenti;

b) in cui sono compresi gli assistenti e gli ispettori;

c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.

L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere non più di 18 candidati per la prima fascia del personale, non più di 7 candidati per la seconda e non più di 5 per la terza.

Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori appartenenti a qualsiasi fascia.

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e può in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.

L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento: il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero massimo dei candidati previsto al primo comma per la stessa fascia; ai quozienti così ottenuti si applica il metodo d'Hondt.

Le operazioni di cui al precedente comma sono eseguite anche per le successive fasce.

Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria

determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parità di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.

La data per le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale è stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il 45° giorno antecedente quello di scadenza del triennio di cui all'articolo 77.

La elezione deve aver luogo non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del triennio di carica del Consiglio stesso.

Le modalità ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 30.

Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:

1) da guardie e appuntati;

2) da vice brigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di Polizia femminile;

3) da commissari, ispettrici e dirigenti.

Si procederà a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al successivo articolo 89.

ART. 79.

(Aspettativa per motivi sindacali).

Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rappor-

to di una unità ogni 4.000 dipendenti in organico.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

ART. 80.

(*Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali*).

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 79 sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

ART. 81.

(*Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali*).

Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui al precedente articolo 79, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed indero-

gabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'Amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'Amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

ART. 82.

(*Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali*).

Al personale di cui al precedente articolo competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

ART. 83.

(*Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali*).

Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato è concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è, altresì concesso, nella sede centrale l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dall'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

ART. 84.

(Delega per la riscossione di contributi sindacali).

Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'Amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

ART. 85.

(Trattamento economico del personale non dirigente - Accordi sindacali).

Il trattamento economico del personale appartenente alla Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui ai successivi articoli con decreto del Presidente della Repubblica, pre-

via deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

Gli accordi sono triennali.

ART. 86.

(*Accordi sindacali - Procedure*).

Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge sono stipulati da una delegazione composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro o da Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e da una delegazione composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Gli schemi di accordo sindacale conclusi tra le parti devono essere approvati dal Consiglio nazionale di polizia a maggioranza dei suoi componenti, con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti eletti.

ART. 87.

(*Casi di mancato accordo*).

L'accordo non si intende raggiunto quando:

a) lo schema di accordo non è siglato dalle parti entro 60 giorni dall'inizio delle trattative;

b) lo schema di accordo non è approvato dal Consiglio Nazionale di Polizia entro quindici giorni dalla prima seduta in cui è stato iscritto all'ordine del giorno;

c) lo schema di accordo è approvato condizionatamente o parzialmente dal Consiglio Nazionale di Polizia e le limitazioni o modifiche apposte non sono accettate dalle parti nei 15 giorni successivi;

d) il Consiglio dei Ministri non deliberi positivamente entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio Nazionale.

ART. 88.

(*Modi di definizione in caso di mancato accordo*).

Il mancato accordo sulle ipotesi di cui all'articolo precedente dà facoltà alle parti di chiedere di comune accordo l'esperimento delle procedure di cui al comma seguente o di ripetere le trattative, da concludersi entro 60 giorni dal verificarsi della causa che ha determinato la mancata conclusione dell'accordo stesso.

La concorde richiesta delle parti o l'infruttuosa ripetizione delle trattative determina la devoluzione della questione alla decisione di una commissione di tre membri, presieduta da un Presidente di sezione della Corte di Cassazione e composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e da un presidente di sezione della Corte dei Conti, designati rispettivamente dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei Conti.

Entro trenta giorni da tale decisione la relativa pronuncia è sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del provvedimento di cui al precedente articolo 85.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 89.

(*Disciplina provvisoria del personale*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza sono disciplinati, per il personale facente parte della Amministrazione della pubblica sicurezza dalle

disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti della Polizia di Stato. I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato. Il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico degli operai dei magazzini e di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto avente valore di legge per provvedere al passaggio del personale di queste due ultime categorie nei corrispondenti ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno fermo restando il loro attuale impiego;

b) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, degli ufficiali, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato, sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in materia per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza;

c) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti

propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari e degli ufficiali. Le funzioni e la responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure ed ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea;

e) agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, delle ispettrici, delle assistenti, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste per i funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

f) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alle ispettrici della polizia femminile compete il trattamento economico previsto per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, salvo acquisito trattamento economico più favorevole. In particolare, il trattamento economico del dirigente generale va equiparato a quello del tenente generale,

quello del dirigente superiore a quello del maggiore generale, quello del primo dirigente e dell'ispettrice capo a quello del colonnello, quello del vice questore aggiunto e della ispettrice capo aggiunta al tenente colonnello, quello del commissario capo e dell'ispettrice superiore al maggiore, quello del commissario e dell'ispettrice al capitano. Per effetto dell'applicazione dei due precedenti commi, dovrà essere attribuito un assegno pensionabile alla persona. Ai dirigenti generali-prefetti livello *C* viene attribuito il trattamento economico del tenente generale ed ai prefetti livello *B* il trattamento economico del generale di corpo di armata;

g) i dirigenti generali di pubblica sicurezza ed i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che entro i successivi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge non abbiano presentato domanda per il passaggio nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 30 n. 6, lettere *o*) e *p*), saranno inquadrati nella qualifica di dirigenti generali-prefetti, conservando l'anzianità di grado o qualifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessità di predisporre le strutture dirigenziali unitarie per l'attuazione della legge e per l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

h) per la copertura dei posti da attribuire in relazione a quanto disposto dall'articolo 33 e proporzionalmente alle vacanze che si verranno a determinare si provvederà con la nomina di altrettanti dirigenti generali-prefetti, livello *C*, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non abbiano optato per il passaggio nel ruolo ad esaurimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge un posto è riservato ai maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

i) nella prima applicazione il vice capo della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale ispettore del Corpo in carica al momento dell'entrata

in vigore della presente legge e che abbiano almeno quattro anni di anzianità nella qualifica o nel grado sono inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe.

ART. 90.

(*Rapporti informativi e schede valutative. Disciplina transitoria*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per quanto occorrente saranno dettate con decreto del Ministro le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previste dagli attuali ordinamenti.

ART. 91.

(*Amministrazione e contabilità*).

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 92.

(*Matrimonio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza*).

Le norme che disciplinano per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la facoltà di contrarre matrimonio sono abrogate.

ART. 93.

(*Norme transitorie in materia di giurisdizione*).

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo militare sono trasferiti alla Corte di appello o alla Corte di assise di appello competenti per territorio.

ART. 94.

(*Condono disciplinare*).

Le sanzioni disciplinari inflitte ai funzionari civili della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali sono condonate con provvedimenti del Ministro dell'interno.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART. 95.

(*Norma transitoria in materia di subordinazione*).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica o funzionale, oltre che verso le autorità indicate nell'articolo 60 della presente legge, anche nei confronti di coloro, ancorché appartenenti a ruoli o qualifiche pari od inferiori dell'Amministrazione civile dell'interno, che prestano servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza

e che siano investiti di funzioni direttive, nell'ambito del servizio, ufficio o reparto in cui tali funzioni vengono esercitate.

ART. 96.

(*Organico*).

Sino a che non saranno stabilite le nuove dotazioni organiche dei ruoli direttivi e dirigenziali, l'organico sarà costituito dalla somma degli attuali organici previsti per i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle ispettrici del Corpo della polizia femminile.

ART. 97.

(*Passaggio ad altre Amministrazioni civili o ad altri Corpi militari dello Stato*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre Amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo della Guardie di Pubblica sicurezza ad altri Corpi militari dello Stato con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione per la pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre Amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione ricevente;

2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione per la pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guar-

die di pubblica sicurezza il passaggio ad altre forze di polizia da individuarsi, e secondo modalità e criteri determinati di concerto tra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle Amministrazioni riceventi;

3) le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate dagli aventi diritto non oltre tre mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 30 della presente legge.

ART. 98.

(*Cessazione anticipata dal servizio*).

Il Governo della Repubblica è delegato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, a provvedere per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'attuale Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto il 58° anno di età ed ai primi dirigenti, dirigenti superiori e generali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che abbiano raggiunto il 60° anno di età di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai vice questori aggiunti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che abbiano compiuto il 55° anno di età di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

c) consentire alle ispettrici e alle assistenti della polizia femminile che abbiano compiuto il 43° anno di età di chiedere l'anticipata cessazione dal servizio;

d) consentire agli appuntati, ai vice brigadieri e brigadieri, ai marescialli del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano rispettivamente compiuto il 54°, il 56° ed il 58° anno di età di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio.

La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione del servizio.

Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza.

L'attribuzione dei benefici di cui al comma precedente non è cumulabile con altri benefici.

ART. 99.

(*Emanazione dei decreti delegati*).

I decreti delegati previsti dalla presente legge saranno emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e degli altri Ministri interessati.

ART. 100.

(*Mutamento di denominazioni*).

Le denominazioni Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e Corpo della polizia femminile, attualmente previste dalle leggi vigenti, sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.

ART. 101.

(*Applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza*).

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni riguardanti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consigli dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, sarà emanato il regolamento di servizio della Polizia di Stato.

ART. 102.

(*Urgente necessità di difesa nazionale*).

In relazione ad urgenti necessità per la difesa nazionale la Polizia di Stato o singoli uffici o reparti di essa possono essere temporaneamente incorporati nelle Forze armate dello Stato. Il provvedimento viene adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto il personale incorporato è considerato, ad ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio salvo il mantenimento, se più favorevole del proprio trattamento economico.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, saranno adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.

ART. 103.

(*Copertura dell'onere finanziario*).

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 200 miliardi, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.